



Città di Lecce

Regolamento per l'accesso, l'utilizzo e la gestione
delle aree attrezzate e di sgambamento per cani.

DOG PARKS

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 21 del 27/ marzo 2024

da parte del conduttore;

- c. Area di sgambamento cani sensibili (laddove realizzata): area opportunamente delimitata entro cui è consentito l'accesso di un solo cane per volta a meno di accordi specifici tra conduttori;
- d. Corridoio di accesso: area opportunamente delimitata, di accesso alle aree di sgambamento, entro cui i cani devono essere tenuti al guinzaglio;
- e. Area attrezzata: area composta da almeno un'area di sgambamento oppure area composta da più aree di sgambamento ed un corridoio di accesso.

Art. 3 – Finalità

Scopo di questo regolamento è fornire linee guida sull'utilizzo delle aree attrezzate site all'interno del Comune di Lecce, affrontando anche aspetti che riguardano la convivenza in spazi comuni di cani di diversa natura, razza, età e taglia.

In quest'ottica l'area costituisce un mezzo per soddisfare, nel territorio urbano, alcuni bisogni fisiologici del cane.

Gli obblighi ed i doveri indicati hanno anche uno scopo educativo nella relazione conduttore-cane.

TITOLO II – AREE ATTREZZATE

Art. 4 – Individuazione delle aree attrezzate e di sgambamento

- 1) Su iniziativa dell'Amministrazione sono individuate una o più aree attrezzate sul territorio comunale, ovvero:
 - a. Aree pubbliche, di proprietà comunale e gestite dal Comune;
 - b. Aree pubbliche, di proprietà comunale e gestite dal privato.

Art. 5 – Specifiche tecniche

- 1) Un'area di sgambamento deve:
 - a. Garantire una superficie minima per cane pari a mq.20;
 - b. Essere recintata con rete metallica o siepi molto fitte per un'altezza minima di metri 1,50;
 - c. Avere un cancello costruito con rete a maglia e di larghezza metri 1 con chiusura da entrambi i lati di entrata e uscita;
 - d. Avere un fondo a scelta tra sabbia, pietra come ghiaia di piselli, calcare o trucioli di ghiaia (adatta per le zampe dell'animale), erba sintetica o prato per uso sportivo oppure terreno naturale;
 - e. Avere un adeguato numero e tipo di cestini per la raccolta delle deiezioni.

Art. 6 – Orario di accesso alle aree attrezzate

- 1) Per le aree pubbliche di cui all'art.4 l'orario di apertura e chiusura segue quello della struttura comunale che le contiene;
- 2) Per le aree di sgambamento non contenute in strutture comunali, l'orario sarà indicato con idonea cartellonistica.

Art. 7 - Obblighi e divieti per i fruitori delle aree

- 1) Potranno accedere alle aree attrezzate e ai Dog Parks esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni come da tesserino sanitario che dovrà essere esibito in fase di controllo dagli organi preposti alla vigilanza;
- 2) Il conduttore è sempre responsabile del benessere psicofisico del cane in custodia e risponde civilmente e penalmente dei danni arrecati dal cane verso persone, cose ed altri animali;
- 3) Al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità, l'accesso alle aree attrezzate è riservato esclusivamente ai conduttori, ai loro cani ed accompagnatori di età non inferiore ai 14 anni;
- 4) E' fatto obbligo al conduttore di:
 - a. Munirsi di opportuni strumenti di raccolta delle deiezioni, quali bustine e palette, oltre di utilizzarli per la rimozione;
 - b. Coprire le eventuali buche scavate dai cani sotto la propria responsabilità;
 - c. Rimanere nell'area insieme ai cani sotto la sua custodia;
 - d. Assicursi di chiudere velocemente il cancelletto all'ingresso e all'uscita delle aree;
 - e. Munirsi di idonea museruola e guinzaglio di massimo mt. 1,5, così come previsto dalla vigente normativa, ed essere in grado di adoperarli laddove sussista la necessità o se richiesto dalle autorità competenti (ordinanza del Ministro della salute 06 agosto 2013 e ss.mm. e ii.)
 - f. Nelle predette aree l'accesso è consentito contemporaneamente ad un massimo di 5 cani per ciascuna area, ad eccezione di quella dedicata ai cani sensibili (laddove realizzata) per la quale esiste un limite di capienza pari ad 1 cane. In caso di raggiungimento della capienza massima e di conduttori in attesa all'esterno, la permanenza nelle aree sarà di massimo 30 (trenta) minuti in modo da garantire la fruizione da parte di tutti.
- 5) Nell'area attrezzata è vietato:
 - a. Tenere i cani al guinzaglio all'interno delle aree di sgambamento, fatta eccezione per i casi previsti dal precedente punto 4) lett. e;
 - b. Tenere i cani liberi all'interno del corridoio di accesso;

- c. L'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina e privi di regolare vaccinazione;
 - d. L'accesso ai cani affetti da patologie contagiose e alle cagne in proestro e estro;
 - e. L'accesso ai cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche;
 - f. Qualsiasi forma di addestramento, finalizzati alla caccia, ricerca, utilità, difesa etc;
 - g. Introdurre giochi, cibo, acqua o qualsiasi altra risorsa destinata agli animali che possa scatenare conflitti tra i cani presenti contemporaneamente nell'area;
 - h. Introdurre giochi o alimenti per umani;
 - i. Tenere contemporaneamente nelle aree di sgambamento cani di cui è nota la reciproca ostilità. In quest'ultimo caso è obbligatoria la turnazione dei cani nelle aree di sgambamento;
 - j. Introdurre qualsiasi altro materiale o arredo non previsto nelle aree attrezzate.
- 6) In caso di violazione di uno dei precedenti punti, il conduttore è obbligato a recuperare il cane e ad abbandonare immediatamente l'area.

Art. 8 - Gestione delle aree e procedura per la scelta del gestore

- 1) Il Comune può affidare, con apposita convenzione e/o procedura di gara prevista dalla normativa vigente, le attività di cura e tutela di una o più aree attrezzate pubbliche, ad un gestore.
- 2) Il gestore potrà essere un'associazione riconosciuta dotata di atto costitutivo e statuto.
- 3) Nella convenzione, che avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data della stipula, dovranno essere riportate le seguenti minime informazioni:
 - a. Nome completo del gestore;
 - b. Copia dello statuto e del regolamento dell'associazione provante la registrazione dell'associazione secondo le vigenti normative in materia di associazioni;
 - c. Codice fiscale;
 - d. Tempo di durata della convenzione che comunque non potrà superare 3 (tre) anni;
 - e. Indirizzo di una o più aree attrezzate comunali di cui si sta chiedendo la gestione;
 - f. Allo scadere di eventuali convenzioni già stipulate tra il Comune e le associazioni, bisognerà ripresentare domanda per ottenere nuovamente la gestione di una o più aree attrezzate.
- 4) La scelta del gestore verrà effettuata nell'osservanza dei principi di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso sull'albo pretorio, ai sensi della vigente normativa relativa alla trasparenza e privacy. Scaduto il termine fissato nell'avviso si procede alla valutazione delle offerte pervenute e quindi al termine della procedura, il Comune di Lecce procederà alla stipula della convenzione con l'Associazione che sarà individuata a seguito di procedura comparativa, riconoscendola e valutandola come utile agli interessi e agli scopi istituzionali.

Il Comune di Lecce rifiuta qualsiasi proposta e non può concludere contratti qualora:

- a. Ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella del gestore;
- b. Ravvisi un danno o pregiudizio alla propria immagine.

Art. 9 - Oneri del Comune proprietario e del Gestore delle aree di sgambamento

- 1) Nelle aree di sgambamento, è a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle piante (eventuali abbattimenti, eventuali nuove messe a dimora, etc.);
- 2) Il Gestore provvederà:
 - a. All'allestimento della cartellonistica informativa, dei cestini e dog toilettes (uniformi nel colore e modello a quelli presenti nell'arredo urbano);
 - b. Agli interventi di pulizia (almeno due volte la settimana e ulteriormente laddove si ravvisi la necessità);
 - c. Alla disinfestazione (almeno quattro volte l'anno);
 - d. Allo svuotamento (quotidianamente) dei cestini e dei dog toilettes eventualmente presenti nelle aree e al conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti in ambito comunale;
 - e. Alla manutenzione ordinaria del verde

Art.10 - Attività commerciali e/o artigianali nelle aree attrezzate

All'interno delle aree attrezzate è vietata qualsiasi forma di attività artigianale e/o commerciale.

Tutte le attività svolte all'interno delle aree saranno sempre incentrate sul benessere dei cani e delle persone.

Art.11 - Utilizzo delle aree per eventi senza fine di lucro

- 1) Il Gestore di aree potrà chiedere al Settore Ambiente, l'autorizzazione all'utilizzo di una o più aree attrezzate comunali per eventi cinofili a scopo benefico, per la raccolta fondi e per favorire l'adozione di cani/gatti randagi.
Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità civile e penale, del Gestore.
- 2) Il Gestore si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta lo stesso manifesti la necessità di disporre l'area per svolgere eventuali iniziative od altro.
- 3) Nel caso in cui l'associazione o un privato facciano richiesta di utilizzare temporaneamente un'area comunale di sgambamento data in gestione, l'area potrà essere messa a disposizione per la durata dell'evento cinofilo e o per la fase di preparazione dell'evento stesso. Nel caso di concomitanza di eventi, verrà svolto l'evento la cui richiesta formalmente completa e corretta sarà pervenuta per prima in ordine cronologico.
- 4) L'associazione o privato organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla pulizia dell'area immediatamente dopo la fine dell'evento, ripristinando lo stato dei luoghi precedente all'evento.

Art.12 - Vigilanza

- 1) Il cittadino che utilizza le presenti aree ha l'obbligo di prendere visione delle disposizioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'accesso alle aree, reso disponibile in sintesi agli ingressi e in forma integrale sul sito del Comune di Lecce.
- 2) Di accettare incondizionatamente le norme e le regole di gestione contenute nel regolamento comunale per l'accesso all'area.
- 3) Le funzioni di vigilanza rispetto alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dalla Polizia Locale, dall'Ispettorato Ambientale Comunale, dal Servizio Veterinario della ASL, secondo specifica competenza.

Art.13 – Sanzioni

- 1) Per le violazioni al presente regolamento, sarà prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 ai sensi dell'art.7-bis D.Lgs 267/2000 TUEL. In caso di comportamenti scorretti, incidenti e/o violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di:
 - a. Suspendere o vietare permanentemente l'accesso alle aree attrezzate comunali agli utenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli esseri umani e dei cani. Nei confronti di tali soggetti, qualora di configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge;
 - b. Revocare unilateralmente le convenzioni con i gestori di cui all'art.8, qualora questi violino il presente regolamento in anche uno solo dei suoi punti;
 - c. Suspendere gli eventi per il quale il Comune ha fornito l'autorizzazione all'utilizzo delle aree attrezzate nel caso in cui sia minato il benessere psicofisico dei cani e delle persone presenti all'evento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art.14 - Norma di rinvio dinamico

Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti nel settore oggetto di questo regolamento. Tutti i richiami alle norme contenuti nel regolamento devono intendersi riferiti alle disposizioni vigenti, comprensivi delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento.

Art.15 - Modifiche al regolamento

Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art.16 - Trattamento dati personali

- 1) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
- 2) I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo statuto comunale.